

COMUNE DI BASTIA UMBRA  
PIAZZA CAVOUR N.19  
06083 BASTIA UMBRA (PG)

**OGGETTO: *Interpello n. 912-20/2017***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
**COMUNE DI BASTIA UMBRA**  
***Codice Fiscale 00385230545 Partita IVA 00385230545***  
***Istanza presentata il 21/03/2017***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il sindaco del Comune di Basta Umbra chiede quale sia, ai fini dell'imposta di bollo, il trattamento tributario applicabile al processo verbale di richiesta di costituzione delle unioni civili regolamentate dalla legge 20 maggio 2016, n.76.

Ai sensi dell'art. 70 bis del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 la richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del Comune scelto dalle parti .

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti. La richiesta viene rilasciata dalle parti nella forma del processo verbale non iscritto nel registro delle unioni civili.

L'istante evidenzia che la richiesta di costituzione dell'unione civile non può essere parificata al processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto nella legge 20 maggio 2016, n.76 manca un esplicito rinvio normativo .

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che, per mancanza di una specifica previsione normativa in merito all'esenzione dall'imposta di bollo, il processo verbale di richiesta di costituzione delle unioni civili vada assoggettato all'imposta di bollo fin dall'origine in quanto atto ricevuto da altri pubblici ufficiali (v. art. 1 della Tariffa - allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642); richiama l'art. 14 delle preleggi al Codice Civile (*"Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"*), ritenendo che non possa rientrare nella previsione di esenzione prevista dall'art. 17 della Tabella- allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza, le esenzioni tributarie previste per legge non consentono l'applicazione a fattispecie diverse da quelle enunciate, stante il loro carattere di eccezionalità in quanto deroghe ai principi di uguaglianza e conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti dalla Costituzione.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

L'unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:

- dal comma 1 al comma 35, in cui sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;

- dal comma 36 al comma 65, in cui sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.

La legge 20 maggio 2016, n. 76, equipara il vincolo giuridico derivante dalle unioni civili a quello prodotto dal matrimonio, ove all'art. 1, comma 20 stabilisce che -fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n.184)- *"le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."*

In altri termini, la legge contiene una norma direttamente precettiva circa il riferimento di ogni disposizione, afferente al matrimonio e al coniuge, alla costituzione dell'unione civile ed alle parti della stessa, tutte le volte che tale riferimento sia funzionale all'effettività della tutela dei diritti o garantisca l'adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile.

In data 29 luglio 2016 è entrato in vigore il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n.144 -- "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n.76" - avente ad oggetto la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016, n.76 in attesa dell'emanazione di decreti legislativi da parte del Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

Compongono il quadro normativo, i seguenti decreti legislativi:

- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 - Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni

civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della L. 20-05-2016, n. 76;

- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 - Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. c), della L. 20-05-2016, n. 76;

- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 - Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. b), della L. 20-05-2016, n. 76.

In particolare il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, apportando sostanziali modifiche al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - ( di seguito regolamento ), introduce nel regolamento un autonomo titolo VIII-bis (*Della richiesta e della costituzione dell'unione civile*). Gran parte delle disposizioni del nuovo titolo ricalcano, con i necessari adattamenti, quelle dell'omologo titolo VIII del regolamento , relative alla celebrazione del matrimonio (artt. 50-70).

All'art 70 bis del regolamento è previsto che " *La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.*

*L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.*

*Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere*

*fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7."*

L'iter procedurale si divide in due fasi:

- una prima fase, nella quale le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile formalizzata con un processo verbale e l'ufficio avvia la fase istruttoria (di durata non superiore a 30 giorni) tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge;

- una seconda fase, nella quale l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a due testimoni - riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune, e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione iscritta in un atto di stato civile.

La richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (artt. 50 e ss., del regolamento). Si concretizza in una dichiarazione - avanzata dalle parti o da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla L. 20 maggio 2016, n.76 (art. 1, comma 4): in sostanza le stesse, fatti i debiti mutamenti, di quelle previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (art. 1, comma 5, L. 20 maggio 2016, n.76).

Come nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio (v. art. 51 del regolamento) anche qui l'ufficiale di stato civile è obbligato:

- alla verifica della dichiarazione presentata, potendo acquisire d'ufficio altri documenti necessari per verificare l'assenza di impedimenti all'unione civile;

- alla formazione del processo verbale della richiesta di costituzione dell'unione civile contenente l'identità delle parti comparse, la richiesta fatta e le loro

dichiarazioni; è precisato l'obbligo di sottoscrizione del verbale sia dei richiedenti che dell'ufficiale comunale (art. 70 bis, comma 3); nello stesso processo verbale - come nella citata richiesta di pubblicazioni (v. art. 62 del regolamento) - dovrà essere fatta annotazione dell'eventuale atto di opposizione all'unione civile nonché del decreto del tribunale che rigetta o accoglie l'opposizione (o del provvedimento di estinzione del giudizio)(art. 70-terdecies).

Dal raffronto e dal richiamo alle norme del regolamento come sopra evidenziato, emerge un parallelismo tra il procedimento instaurato con la richiesta di costituzione dell'unione civile ed il procedimento instaurato con la richiesta di pubblicazione di matrimonio: ma diversamente dalle pubblicazioni di matrimonio, per la richiesta di costituzione dell'unione civile non è espressamente previsto alcun obbligo esplicito di pubblicazione nella casa comunale.

In tale contesto il processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile, che nella fase istruttoria viene redatto dall'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 70 bis del regolamento, non trova quindi corrispondenza con il processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio (v. art. 54 del regolamento).

A tal riguardo, si ricorda che le pubblicazioni di matrimonio scontano l'imposta di bollo per espressa previsione dell'art. 4 , comma 2 della Tariffa - Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Pertanto per individuare quale sia la disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che si rende applicabile al caso in esame, occorre valutare in quale categoria di *"atti, documenti e registri"* può essere inquadrato il processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile.

L'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 rinvia alla elencazione riportata nelle due parti della Tariffa: l'elenco contenuto nella Tariffa -Allegato A - Parte I (*Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine*) e Parte II (*Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso*) ha carattere tassativo. A questo principio generale si affianca un altro principio generale, ricavabile dall'art.

32 della Parte II della Tariffa - Allegato A-, in base al quale gli atti, documenti, registri ed ogni altro scritto che contengono negozi giuridici o che, comunque, hanno un contenuto capace di produrre effetti giuridici, nella più ampia accezione del termine, se non sono tassativamente esclusi dalla Tabella-Allegato B- (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*), devono scontare, in caso d'uso, l'imposta di bollo. Da quanto sopra si giunge così al principio che qualsiasi "atto, documento, registro" avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo se sia assolta l'imposta di bollo o nel modo e nella misura di cui alla Tariffa, o nel modo e nella misura di cui all'art. 32 della Tariffa stessa. A motivo di quanto sopra esposto, considerato che l'art. 1, comma 1 della TARIFFA - allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 elenca come assoggettati all'imposta di bollo gli "*atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi : per ogni foglio*", si concorda nel ritenere applicabile l'imposta di bollo al processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile in quanto riconducibile nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 1 della TARIFFA - allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

**per IL DIRETTORE REGIONALE  
(Federico Monaco)**

**IL CAPO UFFICIO AREA DI STAFF**

**Francesco Grattarola**

**(firmato digitalmente)**